



DOTT. GIOVANNI PEZZANO
STUDIO COMMERCIALISTA TRIBUTARIO

REPORT

Notiziario Fiscale

Maggio 2024



NETWORK
CONSULENTI

I contenuti del mese di Maggio 2024.



01

FISCO

- ISA: INDIVIDUATI I LIVELLI 2023 PER APPLICARE I BENEFICI
 - ISA 2024: APPROVATE LE MODIFICHE
 - IMMOBILI LOCATI, DISAPPLICAZIONE “SOCIETÀ NON OPERATIVE” A MAGLIE STRETTE
 - DICHIARAZIONI FISCALI: IL NUOVO CALENDARIO DAL 2 MAGGIO 2024
 - IRPEF E IRES: COME CAMBIA IL REGIME IMPOSITIVO
 - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: GLI ATTI ESCLUSI
 - ACCERTAMENTO SAS: ORDINANZA CORTE CASSAZIONE 22.2.2024, N. 4712
 - IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO - ORDINANZA CORTE CASSAZIONE 8.3.2024, N. 6336
 - CARO PETROLIO PRIMO TRIMESTRE 2024 - NOTA AGENZIA DOGANE E MONOPOLI 20.3.2024, N. 172030/RU
-



02

CREDITI D'IMPOSTA

- BONUS COMPOSTAGGIO: INVIO DOMANDE DAL 22 APRILE AL 31 MAGGIO
 - BONUS MEZZOGIORNO E ZES NON SONO CUMULABILI
 - INDUSTRIA 4.0: UNA FAQ SBLOCCA I VECCHI INVESTIMENTI
 - TRANSIZIONE 4.0: COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA
 - CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA PNRR IMPRESE TURISTICHE / AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR - PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 27.3.2024
-



03

PREVIDENZA

- WELFARE AZIENDALE: LE NOVITÀ SOTTO LA LENTE DELLA FONDAZIONE STUDI
-



04

SINTESI

- IL DECRETO SALVA CONTI
-



05

SCADENZARIO

- LUNEDÌ 13 MAGGIO:
 - CONTRIBUTO ECCELLENZE SETTORE GASTRONOMICO AGROALIMENTARE

- GIOVEDÌ 16 MAGGIO:
 - IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
 - IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
 - IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
 - RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI
 - RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
 - INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
 - INPS CONTRIBUTI IVS
 - INPS DIPENDENTI
 - INPS GESTIONE SEPARATA

- LUNEDÌ 20 MAGGIO:
 - ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI

- LUNEDÌ 27 MAGGIO:
 - IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

- VENERDÌ 31 MAGGIO:
 - IVA COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE
 - CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE
 - INPS DIPENDENTI
 - IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE
 - IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS
 - ROTTAMAZIONE - QUARTER
 - RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE FINO AL 2021
 - RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE 2022

01

FISCO



SOMMARIO

- **ISA: INDIVIDUATI I LIVELLI 2023 PER APPLICARE I BENEFICI**
- **ISA 2024: APPROVATE LE MODIFICHE**
- **IMMOBILI LOCATI, DISAPPLICAZIONE “SOCIETÀ NON OPERATIVE” A MAGLIE STRETTE**
- **DICHIARAZIONI FISCALI: IL NUOVO CALENDARIO DAL 2 MAGGIO 2024**
- **IRPEF E IRES: COME CAMBIA IL REGIME IMPOSITIVO**
- **CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: GLI ATTI ESCLUSI**
- **ACCERTAMENTO SAS - ORDINANZA CORTE CASSAZIONE 22.2.2024, N. 4712**
- **IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO - ORDINANZA CORTE CASSAZIONE 8.3.2024, N. 6336**
- **CARO PETROLIO PRIMO TRIMESTRE 2024 - NOTA AGENZIA DOGANE E MONOPOLI 20.3.2024, N. 172030/RU**

ISA:**INDIVIDUATI I LIVELLI 2023 PER APPLICARE I BENEFICI**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 22 aprile 2024 n. 205127, che definisce le condizioni di affidabilità fiscale (ISA) per il 2023, necessarie per ottenere benefici premiali. Ecco una sintesi dei livelli di affidabilità e i relativi vantaggi:

Livello di Affidabilità Fiscale 2023: Pari almeno a 9**Benefici:**

- Esonero dalla garanzia per il rimborso del credito IVA fino a 70.000 euro annui.
- Esclusione dalla disciplina delle società non operative e dagli accertamenti basati su presunzioni semplici.
- Riduzione di un anno dei termini di accertamento.
- Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, se non eccede di 2/3 il reddito dichiarato.

Livello di Affidabilità Fiscale 2023: Inferiore a 9 ma almeno pari a 8**Benefici:**

- Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 50.000 euro annui e crediti diretti fino a 20.000 euro.
- Esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali fino a 50.000 euro annui.
- Esonero dalla garanzia per il rimborso del credito IVA fino a 50.000 euro annui.
- Riduzione di un anno dei termini di accertamento.

Livello di Affidabilità Fiscale 2023: Pari almeno a 8.5**Benefici:**

- Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici.
- Riduzione di un anno dei termini di accertamento.

I contribuenti che hanno sia reddito d'impresa che reddito da lavoro autonomo possono accedere ai benefici se applicano gli ISA per entrambe le categorie e ottengono i punteggi minimi richiesti.

ISA 2024: APPROVATE LE MODIFICHE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 29 aprile 2024, ha ratificato le modifiche ai 175 Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2023. Queste modifiche, conosciute come "ISA 2024", sono state precedentemente autorizzate con il Provvedimento AE del 28 febbraio 2024 n. 68629. Le principali novità includono:

- Introduzione di correttivi per adattarsi al nuovo contesto economico, considerando le tensioni geopolitiche, i prezzi energetici e alimentari, e i tassi di interesse, attraverso una metodologia statistico-economica.
- Individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per aree territoriali, considerando vantaggi o svantaggi competitivi.
- Identificazione delle misure di ciclo settoriale per considerare l'impatto delle condizioni congiunturali.
- Aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, considerando le modifiche nell'istituzione e denominazione dei comuni nel 2023.
- Modifiche specifiche agli ISA, come il DM05U riguardante la "Territorialità dei Factory Outlet Center" e il DG44U relativo alle "aree gravitazionali".
- Adeguamenti agli ISA approvati con decreti ministeriali precedenti, includendo l'aggiornamento delle esistenze iniziali dei beni e la modifica delle soglie di riferimento per alcuni indicatori di anomalia.

In sintesi, la metodologia per le correzioni straordinarie per il 2023 si basa sulla misurazione della contrazione dei margini individuali dei contribuenti tra il 2023 e il 2022. Il software "Il tuo ISA 2024" sarà presto disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, consentendo il calcolo completo, incluso le modifiche introdotte con il decreto.

IMMOBILI LOCATI

DISAPPLICAZIONE DELLE “SOCIETA’ NON OPERATIVE” A MAGLIE STRETTE

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta del 23 aprile 2024 n. 97, ha chiarito che la disapplicazione della disciplina delle società non operative è concessa solo se il canone di locazione inferiore al prezzo di mercato non è determinato dalla volontà del contribuente.

Premessa

Non viene esentata dalla disciplina delle società non operative una società che si occupa della locazione di immobili e che, a causa delle conseguenze economiche del periodo post Covid, ha stipulato un contratto di rent to buy con un canone ridotto. È quanto emerso dalla Risposta del 23 aprile 2024 n. 97 dell'Agenzia delle Entrate.

La prassi dell'Agenzia ha già stabilito che, se il canone di locazione è inferiore al prezzo di mercato, l'istanza può essere accolta solo se la determinazione del canone non dipende dalla volontà del contribuente (Cfr. Circolare AE 9 luglio 2007 n. 44/E).

Il Caso:

Lo stesso principio è stato applicato in un caso specifico, riguardante una società che ha stipulato un contratto di rent to buy per uno dei suoi immobili a causa delle difficoltà economiche causate dalla pandemia. Nonostante l'istanza di disapplicazione della disciplina delle società non operative presentata dalla società, l'Agenzia delle Entrate non l'ha accolta.

La Risposta delle Entrate:

Secondo il Fisco, il canone pattuito era inferiore al prezzo di mercato senza giustificazioni valide. Inoltre, non sono emersi elementi che dimostrino che la società non ha voluto deliberatamente fissare un canone basso per la locazione dei suoi beni.

DICHIARAZIONI FISCALI

IL NUOVO CALENDARIO DLA 2 MAGGIO 2024

Dal 2 maggio 2024, in seguito alla Riforma fiscale, sono state modificate le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP. Inizialmente fissate per il 30 settembre dell'anno successivo, sono state anticipate al 30 settembre dell'anno in corso, a regime. Tuttavia, il Decreto Accertamento ha ulteriormente modificato tali termini, stabilendo scadenze diverse per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Per i soggetti IRES con esercizio a cavallo, sono state fornite disposizioni specifiche per garantire la coerenza temporale delle dichiarazioni.

Termini di presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP		
Periodi d'imposta	Persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 5 DPR 917/86	Soggetti IRES
Periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023	Dal 1° maggio al 25 ottobre 2024	Entro il 15 ottobre 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
		Entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
Periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024	Dal 15 aprile al 30 settembre 2024	Dal 15 aprile al 30 settembre 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
		Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
Periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi	Dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno successivo	Dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno successivo per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
		Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare

IRPEF E IRES: COME CAMBIA IL REGIME IMPOSITIVO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legislativo che introduce importanti modifiche al regime fiscale dei redditi, mirando alla riduzione graduale dell'IRPEF e all'armonizzazione dei valori fiscali con quelli contabili. Le novità includono l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi per i familiari a carico, l'introduzione di un'indennità per lavoratori con reddito inferiore a 28.000 euro, e la neutralità fiscale per i conferimenti di attività in società professionali. Per i redditi di lavoro autonomo, viene introdotto il principio di onnicomprensività e la possibilità di utilizzare il metodo della percentuale di completamento. Le imprese vedono modificati i regimi di determinazione del reddito, con interventi su proventi contributivi, valutazione delle opere in corso e regime di riporto delle perdite. Inoltre, sono state apportate modifiche alla determinazione del reddito agrario e dei redditi diversi.

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: GLI ATTI ESCLUSI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha delineato gli atti esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo nell'ambito della riforma fiscale. Sono esclusi gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, compresi gli accertamenti parziali e i ruoli di riscossione. Gli atti di pronta liquidazione derivano da controlli basati su dati delle dichiarazioni dei contribuenti. Infine, sono escluse dal contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale. Queste disposizioni entreranno in vigore il 30 aprile 2024, obbligando l'Agenzia delle Entrate a convocare preventivamente i contribuenti prima di emettere atti impositivi, permettendo loro di preparare una difesa adeguata.

ACCERTAMENTO SAS: ORDINANZA CORTE CASSAZIONE 22.2.2024, N. 4712

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, che va imputato ai soci ai fini IRPEF in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta l'applicazione agli stessi della sanzione per infedele dichiarazione. Analogamente per il socio accomandante di sas, essendo irrilevante l'estraneità all'amministrazione della società, considerato che ad esso è consentito verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO: ORDINANZA CORTE CASSAZIONE 8.3.2024, N. 6336

L'agevolazione IMU per gli immobili dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 3, Legge n. 1089/39, “perseguendo l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati”, è applicabile all'intero immobile anche qualora l'“interesse” riguardi solo una porzione dello stesso (nel caso di specie, limitato alla sola facciata dell'edificio), in quanto anche in quest'ultima fattispecie “gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione”.

CARO PETROLIO PRIMO TRIMESTRE 2024: NOTA AGENZIA DOGANE E MONOPOLI 20.3.2024, N. 172030/RU


È stata definita da parte dell'Agenzia la misura del c.d. “caro petrolio” connesso con gli acquisti di carburante, effettuati nel primo trimestre 2024, per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t da parte degli autotrasportatori di merci. La domanda di rimborso / utilizzo in compensazione del bonus va presentata all'Agenzia delle Dogane entro il 30.4.2024.

02

CREDITI D'IMPOSTA

SOMMARIO

- **BONUS COMPOSTAGGIO: INVIO DOMANDE DAL 22 APRILE AL 31 MAGGIO**
- **BONUS MEZZOGIORNO E ZES NON SONO CUMULABILI**
- **INDUSTRIA 4.0: UNA FAQ SBLOCCA I VECCHI INVESTIMENTI**
- **TRANSIZIONE 4.0: COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA**
- **CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA PNRR IMPRESE TURISTICHE / AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR - PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 27.3.2024**



BONUS COMPOSTAGGIO: INVIO DOMANDE DAL 22 APRILE AL 31 MAGGIO

Dal 22 aprile al 31 maggio 2024 i soggetti interessati possono inviare domande all'Agenzia delle Entrate per ottenere il credito d'imposta per impianti di compostaggio nei centri agroalimentari del sud, relativamente alle spese sostenute nel 2023. Il credito, pari al 70% della spesa documentata per l'installazione e messa in funzione degli impianti, è limitato a un massimo calcolato in base al rapporto tra il limite complessivo di spesa (1 milione di euro) e l'ammontare totale dei crediti richiesti. Quest'ultimo può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24 e non concorre alla formazione del reddito, rispettando le condizioni del regime "de minimis".

BONUS MEZZOGIORNO E ZES: NON SONO COMULABILI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus Mezzogiorno e il bonus ZES non sono cumulabili, in quanto rappresentano un'unica agevolazione diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali. Il credito d'imposta ZES non è considerato un'agevolazione aggiuntiva, ma un potenziamento del credito d'imposta Mezzogiorno. Le due misure sono disciplinate separatamente ma non possono essere accumulate per gli stessi investimenti. La società che ha già fruito del bonus Mezzogiorno per investimenti nel 2023 non può richiedere ulteriormente il bonus ZES per gli stessi interventi. Se sorgessero dubbi interpretativi, la società potrebbe richiedere un ulteriore chiarimento tramite istanza di interpello.

INDUSTRIA 4.0: UNA FAQ SBLOCCA I VECCHI INVESTIMENTI

Secondo una Faq dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2024, i crediti d'imposta relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 2023-2024 possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24. Questo vale indipendentemente dall'anno di conclusione dell'investimento o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Tuttavia, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l'utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti riferiti agli anni 2023 e 2024, in ottemperanza al decreto-legge n. 39 del 2024.

TRANSIZIONE 4.0: COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato un Decreto Direttoriale che consente alle imprese di trasmettere i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta relativi agli investimenti nel piano "Transizione 4.0" a partire dal 29 aprile 2024. Questo provvedimento è stato necessario dopo la sospensione della compensazione dei crediti d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024. Il Decreto Direttoriale del MIMIT stabilisce le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni per la fruizione dei crediti d'imposta, con modelli disponibili sul sito del Gestore dei servizi energetici (GSE) dal 29 aprile 2024.

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA PNRR IMPRESE TURISTICHE / AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR: PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 27.3.2024

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento di approvazione del modello di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti dagli artt. 1 e 4, DL n. 152/2021, c.d. "Decreto PNRR", alle imprese turistiche e alle agenzie di viaggio / tour operator.

La comunicazione va inviata, tramite PEC, all'indirizzo:
cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it

03

PREVIDENZA

SOMMARIO

- ♦ WELFARE AZIENDALE: LE NOVITA' SOTTO LALENTE DELLA FONDAZIONE STUDI



WELFARE AZIENDALE: LE NOVITA' SOTTO LALENTE DELLA FONDAZIONE STUDI

L'Approfondimento della Fondazione Studi esamina le nuove disposizioni normative e pratiche riguardanti il welfare aziendale, i fringe benefit e i premi di risultato. Questi strumenti sono essenziali per incentivare e mantenere i dipendenti, migliorando la produttività e il clima aziendale. Il documento identifica tre aree di intervento nel welfare aziendale: tempo, famiglia e sé, offrendo strumenti e esperienze specifiche per ciascuna. Esamina anche le implicazioni fiscali delle politiche di welfare, evidenziando le correlazioni con la sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda i premi di risultato, si analizzano le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2024, focalizzandosi sull'aleatorietà degli importi e sulla strutturazione dei premi. Infine, per i fringe benefit, si discute dell'incremento delle soglie di non imponibilità previste per il 2024 e delle indicazioni pratiche correlate.

04

SINTESI

SOMMARIO

- IL DECRETO SALVA CONTI



IL DECRETO SALVA CONTI

Con il DL n. 39/2024, il "Decreto Salva Conti", il Legislatore ha introdotto misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali per limitare ulteriormente la cessione del credito o lo sconto in fattura del Superbonus. La nuova normativa modifica il DL n. 11/2023 ("Decreto blocca crediti"), che aveva già limitato queste opzioni per gli interventi edilizi e di risparmio energetico, stabilendo nuove deroghe. Vengono esclusi dalla possibilità di cessione del credito enti come Istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione e ONLUS per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici e meteorologici. Il DL n. 39/2024 stabilisce anche un regime transitorio per le deroghe in essere fino al 29 marzo 2024, consentendo la cessione del credito per spese sostenute entro tale data se sono soddisfatte specifiche condizioni, come la presentazione della CILA o la richiesta di titoli abilitativi. Viene introdotto un limite di spesa di 400 milioni di euro per il 2024 per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, si stabiliscono nuove comunicazioni obbligatorie per il monitoraggio delle spese agevolate e sanzioni per l'omessa trasmissione di questi dati. Il decreto introduce anche nuove norme per la compensazione dei crediti d'imposta in presenza di ruoli scaduti superiori a 10.000 euro e esclude la possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione tramite la "remissione in bonis".

	Adempimento	Termine originario	Proroga DL n. 39/2024
Rimozione irregolarità	2.4.2024		31.5.2024
Versamento	unica soluzione	2.4.2024	31.5.2024
	4 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo)	1 rata → 2.4.2024	31.5.2024
		2 rata → 1.7.2024	1.7.2024
		3 rata → 30.9.2024	30.9.2024
		4 rata → 20.12.2024	20.12.2024

Adempimento		Termine	
Rimozione irregolarità		31.5.2024	
Versamento	unica soluzione	31.5.2024	
	8 rate di pari importo (sulle rate successive alla quinta sono dovuti gli interessi del 2% annuo)	dalla rata 1 alla 5 →	31.5.2024
		6 rata →	1.7.2024
		7 rata →	30.9.2024
8 rata →		20.12.2024	

05

SCADENZARIO

SOMMARIO

- **LUNEDÌ 13 MAGGIO:**
 - **CONTRIBUTO ECCELLENZE SETTORE GASTRONOMICO AGROALIMENTARE**

- **GIOVEDÌ 16 MAGGIO:**
 - **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE**
 - **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**
 - **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**
 - **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**
 - **RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI**
 - **RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI**
 - **INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO**
 - **INPS CONTRIBUTI IVS**
 - **INPS DIPENDENTI**
 - **INPS GESTIONE SEPARATA**

- **LUNEDÌ 20 MAGGIO:**
 - **ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI**

- **LUNEDÌ 27 MAGGIO:**
 - **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

- **VENERDÌ 31 MAGGIO:**
 - **IVA COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE**
 - **CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE**
 - **INPS DIPENDENTI**
 - **IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE**
 - **IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS**
 - **ROTTAMAZIONE - QUARTER**
 - **RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE FINO AL 2021**
 - **RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE 2022**

LUNEDÌ 13 MAGGIO:

CONTRIBUTO ECCELLENZE SETTORE GASTRONOMICO AGROALIMENTARE

Termine ultimo per l'invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell'Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumentali da parte di ristoranti / gelaterie / pasticcerie / produttori di pasticceria fresca.

GIOVEDÌ 16 MAGGIO:

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE

- Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell'imposta dovuta;
- liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI

Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO

Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2023 e anticipo 2024.

INPS CONTRIBUTI IVS

Versamento della prima rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

LUNEDÌ 20 MAGGIO:

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

LUNEDÌ 27 MAGGIO:

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

VENERDÌ 31 MAGGIO:

IVA COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:

- ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);
- al primo trimestre (soggetti trimestrali).

CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE

Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE

Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre.

IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

ROTTAMAZIONE - QUARTER

Versamento quarta rata di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione - quater". Considerato il riconoscimento della "tolleranza" di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 5.6.2024.

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE FINO AL 2021

Rimozione irregolarità e versamento (unica soluzione / prime 5 rate) per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e anni precedenti da parte dei soggetti che non hanno perfezionato la regolarizzazione entro il 30.9.2023, come disposto dal DL n. 39/2024.

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE 2022

Rimozione irregolarità e versamento (unica soluzione / prima rata) per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022. Il termine è stato così prorogato dal DL n. 39/2024.



DOTT. GIOVANNI PEZZANO
STUDIO COMMERCIALISTA TRIBUTARIO

REPORT

Notiziario Fiscale

Studio Pezzano Giovanni
Via Delle Gomene n.3
00054 Fiumicino (RM)
Tel: 066505280
E-Mail: info@studiopezzano.it
Site: www.studiopezzano.com